



PROVINCIA
di **TRIESTE**

STATUTO

Approvato dal Consiglio Provinciale
con deliberazione n. 15 dd. 25 marzo 2010
entrato in vigore il 17 aprile 2010

INDICE

Titolo I Assetto istituzionale

Capo I Elementi costitutivi

- Art. 1 Provincia
- Art. 2 Territorio
- Art. 3 Stemma e Gonfalone

Capo II Principi e funzioni

- Art. 4 Principi
- Art. 5 Funzioni
- Art. 6 Modalità di esercizio

Titolo II Organi elettivi e di governo

- Art. 7 Organi

Capo I Consiglio Provinciale

- Art. 8 Funzioni e composizione
- Art. 9 Prima convocazione
- Art. 10 Funzionamento
- Art. 11 Presidente del Consiglio
- Art. 12 Consiglieri provinciali
- Art. 13 Commissioni consiliari
- Art. 14 Gruppi consiliari
- Art. 15 Conferenza dei Capigruppo

Capo II Presidente della Provincia

- Art. 16 Elezione e attribuzioni
- Art. 17 Dimissioni impedimento e altri istituti

Capo III Giunta Provinciale

- Art. 18 Composizione e presidenza
- Art. 19 Cessazione di singoli Assessori
- Art. 20 Competenze
- Art. 21 Funzionamento
- Art. 22 Mozione di sfiducia

Titolo III Partecipazione

Capo I Inquadramento generale

- Art. 23 Tutela della partecipazione
- Art. 24 Libere forme associative

Capo II Istituti di partecipazione

- Art. 25 Istanze e petizioni
- Art. 26 Diritto di iniziativa per adozione atti
- Art. 27 Diritto di accesso e informazione

Capo III Partecipazione consultiva

- Art. 28 Referendum
- Art. 29 Effetti del referendum

Capo IV Pari opportunità e integrazione

- Art. 30 Pari opportunità
- Art. 31 Integrazione

Capo V Difensore civico

- Art. 32 Istituzione

Titolo IV Organizzazione

Capo I Rapporti tra Enti

- Art. 33 Sussidiarietà
- Art. 34 Convenzioni
- Art. 35 Consorzi
- Art. 36 Accordi di programma e protocolli d'intesa
- Art. 37 Conferenza dei servizi

Capo II Servizi

- Art. 38 Servizi pubblici locali
- Art. 39 Concessioni
- Art. 40 Istituzioni
- Art. 41 Aziende Speciali
- Art. 42 Società di capitali
- Art. 43 Rappresentanza

Capo III Struttura interna e personale

- Art. 44 Principi e criteri di organizzazione
- Art. 45 Segretario generale
- Art. 46 Direttore generale
- Art. 47 Dirigenti
- Art. 48 Forme di controllo
- Art. 49 Collaborazioni ed incarichi esterni

Titolo V Gestione economico-finanziaria

Capo I Ordinamento finanziario e autonomia

- Art. 50 Principi generali
- Art. 51 Autonomia finanziaria e impositiva

Capo II Documenti e strumenti

- Art. 52 Bilancio e programmazione
- Art. 53 Piano esecutivo di gestione
- Art. 54 Rendiconto della gestione
- Art. 55 Commissariamento
- Art. 56 Servizio di tesoreria
- Art. 57 Gestione dei beni
- Art. 58 Revisori dei conti

Titolo VI Atti e norme finali

Capo I Atti

- Art. 59 Attività normativa
- Art. 60 Esecutività degli atti
- Art. 61 Pubblicità

Capo II Norme finali

- Art. 62 Entrata in vigore
- Art. 63 Disciplina transitoria

TITOLO I ASSETTO ISTITUZIONALE

Capo I Elementi costitutivi

Articolo 1 Provincia

1. La Provincia di Trieste è Ente territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana e dall'Unione europea.
2. La Provincia di Trieste rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo.
3. L'identità del territorio provinciale è caratterizzata da multiculturalità e multireligiosità.
4. La Provincia di Trieste, Ente costituzionalmente pariordinato nel quadro generale di unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana, esprime nello Statuto e nei propri Regolamenti piena ed autonoma potestà normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle competenze statali e regionali e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 2 Territorio

1. La Provincia di Trieste comprende il territorio dei Comuni di Duino Aurisina – Devin Nabrežina, Monrupino – Repentabor, Muggia, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico – Zgonik e Trieste.
2. La Provincia ha sede nella città di Trieste, che ne costituisce il capoluogo.

Articolo 3 Stemma e gonfalone

1. La Provincia è dotata di proprio stemma e di proprio gonfalone, ai sensi del Regio decreto 4 dicembre 1927 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'uso del gonfalone è regolamentato dalla normativa vigente.
3. Ai fini di omogeneità nell'ambito degli Uffici e nei rapporti esterni, può essere elaborato apposito coordinato d'immagine.
4. In occasione delle sedute del Consiglio provinciale vengono esposte all'esterno degli edifici, ove le stesse hanno luogo, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea, quella della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quella della Provincia.

Capo II Principi e funzioni

Articolo 4 Principi

1. La Provincia si riconosce in un sistema improntato a valori etici individuali e collettivi.
2. La storia, le culture, le lingue, le religioni, il patrimonio umano artistico, ambientale e scientifico fanno parte integrante della vita e delle istituzioni della Comunità provinciale.
3. La Provincia:
 - rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano lo sviluppo della persona e l'uguaglianza nel godimento dei diritti, garantendo a tutti i cittadini pari dignità ed opportunità;
 - promuove il diritto alle pari opportunità e valorizza le differenze quali risorse capaci di produrre rinnovamento nell'organizzazione sociale;
 - concorre alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale, rivolto in particolare ai soggetti deboli.
4. La Provincia:
 - favorisce una cultura di pace ed il dialogo tra tutti i popoli, promuovendo la cooperazione internazionale e le politiche di accoglienza ed integrazione;
 - valorizza le diversità culturali, linguistiche e religiose presenti sul territorio; riconosce e tutela, in particolare, il diritto all'uso della lingua slovena;
 - tutela la dignità dei lavoratori e concorre ad azioni rivolte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - crea le condizioni per una partecipazione attiva delle nuove generazioni allo sviluppo della comunità provinciale.

5. La Provincia:

- persegue la salvaguardia dell'ambiente e ne tutela la biodiversità, valorizza il territorio nelle sue componenti naturali, culturali e storiche;
- riconosce l'Acqua come patrimonio comune dell'umanità, il cui accesso costituisce diritto fondamentale e si adopera per attivare politiche funzionali al rispetto ed alla tutela di tale risorsa;
- valorizza il ruolo e le vocazioni delle comunità locali attraverso forme idonee di collaborazione e coordinamento;
- favorisce la collaborazione e l'integrazione transfrontaliera tra comunità, territori ed istituzioni;
- sostiene la crescita dell'economia e della cultura del mare, quale porta d'accesso dei mercati dell'Unione europea.

Articolo 5

Funzioni

1. La Provincia esercita funzioni proprie, attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della propria Comunità.

2. La Provincia organizza, mediante la programmazione di area vasta e l'azione di coordinamento, un assetto territoriale ordinato e vivibile, teso a rispettare e valorizzare le caratteristiche e le peculiarità delle varie zone, favorendo contemporaneamente le loro relazioni.

3. La Provincia nell'esercizio delle proprie funzioni valorizza la collaborazione con la Regione, i Comuni e gli altri Enti presenti nel territorio nonché, nel rispetto delle previsioni ordinamentali, con altre Regioni, Province e Stati esteri.

4. La Provincia esercita funzioni di intervento sul territorio ed in particolare sostiene e promuove:

- l'agricoltura
- l'ambiente
- il diritto allo studio
- la valorizzazione dei beni culturali
- la politica del lavoro
- la protezione della natura
- la tutela dagli inquinamenti e la programmazione e controllo del ciclo dei rifiuti
- la tutela e la valorizzazione del territorio con particolare attenzione a quello carsico
- lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 6

Modalità di esercizio

1. La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, riconosce nella Conferenza dei Sindaci momento essenziale di coordinamento, programmazione e consultazione sul territorio. La conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni del territorio ed è presieduta dal Presidente della Provincia che la convoca di norma tre volte all'anno o su richiesta motivata dei Sindaci.
2. La Provincia, nella gestione dei servizi, individua modalità di attuazione coerenti con gli interessi dei cittadini e persegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando sistemi di valutazione dei risultati.
3. Per le finalità di cui al comma 2:
 - adotta carte dei servizi finalizzate alla corretta comunicazione del loro esercizio ed erogazione;
 - individua standards qualitativi rispetto ai quali commisurare la qualità di quanto erogato;
 - favorisce forme organizzate di controllo da parte dell'utenza.
4. I rapporti con i privati, nel rispetto delle modalità e delle forme previste dalla legge e dai regolamenti, sono improntati al massimo livello di trasparenza.
5. La Provincia si dota di specifici strumenti organizzativi interni finalizzati a vigilare sullo svolgimento dei procedimenti nell'interesse ed a tutela dell'Ente, dei cittadini e delle imprese.
6. La Provincia assicura adeguata e tempestiva pubblicità allo svolgimento delle proprie attribuzioni ed attività.
7. La Provincia assicura e rende effettivo il diritto all'uso della lingua slovena.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI E DI GOVERNO

Articolo 7 Organi

1. Sono Organi istituzionali della Provincia il Consiglio, il Presidente della Provincia, la Giunta.
2. Sono Organi a rilevanza istituzionale della Provincia il Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo. le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, il Collegio dei Revisori dei conti
3. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli Organi sono stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

CAPO I Consiglio provinciale

Articolo 8 Funzioni e composizione

1. Il Consiglio rappresenta l'intera comunità provinciale. E' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Amministrazione provinciale ed esercita le competenze previste dalla legge.
2. La composizione del Consiglio, l'entrata in carica e la cessazione dei consiglieri, la materia delle dimissioni e delle relative surroghe sono stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio provinciale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un apposito Regolamento che ne disciplina il funzionamento e le articolazioni interne. Il Regolamento disciplina inoltre l'uso della lingua slovena all'interno dell'attività del Consiglio provinciale, secondo quanto previsto dalle norme in materia.

Articolo 9

Prima convocazione

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Provincia e presieduta dallo stesso sino all'elezione del Presidente del Consiglio. Detta seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella seduta di insediamento il Consiglio è tenuto a provvedere, nell'ordine:

- alla convalida degli eletti, compreso il Presidente della Provincia, ed alle eventuali surroghe;
- alla elezione del Presidente del Consiglio;
- alla designazione dei componenti in seno alla commissione e alle sotto commissioni elettorali circondariali;
- a ricevere la comunicazione del Presidente della Provincia sulla composizione della Giunta.

3. Il Presidente della Provincia nella stessa seduta consiliare nella quale dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta, ovvero in altra successiva, da tenersi entro giorni 30 dalla proclamazione degli eletti a Consigliere provinciale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio provinciale ne discute e le approva con apposita deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 10

Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio provinciale si riunisce in seduta segreta.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Presidente della Provincia, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.

4 Nei casi previsti espressamente dalla legge il Consiglio è convocato su richiesta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

5. Per la validità delle sedute consiliari è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo che sia richiesto dalla legge o dal presente Statuto uno speciale *quorum*.

6. Nessuna deliberazione è valida se non è approvata dalla maggioranza relativa dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta dalla legge o dal presente Statuto una maggioranza qualificata.

Articolo 11

Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale, nella prima seduta e dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno il Presidente.

2. Nella stessa seduta, di norma, il Consiglio nomina un Vice-Presidente del Consiglio, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio provinciale, tutelandone la dignità del ruolo. Assicura il corretto esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio, è garante delle prerogative di ogni consigliere, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo e garantisce ai consiglieri ed ai Gruppi l'informazione preventiva in ordine alle questioni trattate.

4. Le modalità di elezione del Presidente, i casi di decadenza e le ulteriori attribuzioni organizzative sono stabilite dal Regolamento.

5. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio e del Vice-Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

6. E' Consigliere anziano chi ha ottenuto nelle ultime consultazioni elettorali la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Presidente della Provincia e dei candidati alla medesima carica proclamati consiglieri.

Articolo 12

Consiglieri provinciali

1. I consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato nell'interesse della comunità provinciale.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione soggetta a deliberazione consiliare ed hanno titolo a presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno nel rispetto delle previsioni regolamentari.

3. I consiglieri hanno diritto di accesso agli atti provinciali e possono richiedere agli Uffici, nonché alle Istituzioni ed Aziende dipendenti dalla Provincia, notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

4. I consiglieri hanno l'obbligo di giustificare al Presidente del Consiglio la mancata partecipazione alle sedute. Nell'ipotesi di tre assenze consecutive prive di giustificazione il consigliere decade.

Articolo 13

Commissioni Consiliari

1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni il Consiglio provinciale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno anche tenendo conto dei programmi di mandato.

2. Le Commissioni possono essere permanenti, temporanee e speciali.

3. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite con apposita deliberazione consiliare che ne fissa il numero, le competenze e la composizione. Le Commissioni cessano di diritto alla conclusione del mandato.

4. Le Commissioni temporanee o speciali sono istituite con le medesime modalità di cui al comma 3. e cessano secondo la scadenza prefissata se speciali, ovvero a conclusione dei lavori di competenza e mai oltre la durata del mandato se temporanee.

5. Nelle Commissioni sono fatti salvi il diritto di rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari ed il rapporto proporzionale esistente all'interno del Consiglio provinciale tra consiglieri di maggioranza ed opposizione. La deliberazione consiliare istitutiva, nel rispetto delle previsioni recate dal Regolamento, ne determina anche le modalità di funzionamento.

6. La Presidenza delle Commissioni aventi compiti di controllo e garanzia è attribuita ad un consigliere di opposizione.

Articolo 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri provinciali eletti in ciascun Gruppo di candidati collegati identificati dal medesimo contrassegno si costituiscono in Gruppi e designano il proprio Capogruppo, dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Nel caso in cui nei Gruppi di candidati collegati identificati dal medesimo contrassegno sia stato eletto un solo consigliere, questi costituisce ugualmente un Gruppo consiliare.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi di cui ai commi 1 e 2, devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio per la costituzione del Gruppo misto. La costituzione e il funzionamento dei Gruppi consiliari, nonché la nomina dei Capigruppo sono disciplinati dal Regolamento.

Articolo 15

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è prevista dalla legge.
2. La Conferenza dei Capigruppo svolge compiti di programmazione e di coordinamento dei lavori consiliari, nonché di valutazione di avvenimenti la cui rilevanza implichi il coinvolgimento delle rappresentanze politiche della Provincia.
3. La composizione, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza sono disciplinati dal Regolamento.

Capo II

Presidente della Provincia

Articolo 16

Elezione e attribuzioni

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio provinciale.

2. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza legale dell'Ente. E' responsabile dell'Amministrazione, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Il Presidente della Provincia esercita le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e, in particolare:

- propone al Consiglio gli indirizzi generali di governo;
- comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta provinciale;
- nomina e revoca gli Assessori, tra i quali individua un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ed attribuisce le relative deleghe ed i conseguenti poteri di firma;
- uniforma i propri provvedimenti di delega al criterio secondo il quale spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo nei settori loro attribuiti;
- promuove, dirige e coordina l'attività amministrativa della Giunta e degli Assessori, e ne è responsabile;
- attribuisce agli Assessori eventuali ulteriori incarichi;
- sovrintende all'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente ed a quelle trasferite o delegate dallo Stato o dalla Regione;
- provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alle designazioni di competenza provinciale ed alle relative eventuali revoche;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi dirigenziali;
- esercita le altre funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché quelle residuali non previste in capo al Consiglio ed alla Giunta provinciale.

4. Spetta, altresì, al Presidente la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio. La decisione di costituirsi in giudizio è esercitata dalla Giunta. Per ragioni di motivata urgenza il Presidente può disporre direttamente la costituzione, salva ratifica nella prima seduta giuntale utile. Il Presidente può delegare altri soggetti dell'ente a stare in giudizio in nome e per conto dell'ente, in ragione delle rispettive competenze.

5. I provvedimenti del Presidente, salvo diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono definitivi.

Articolo 17

Dimissioni, impedimento ed altri istituti

I casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia sono regolati dalle norme vigenti.

CAPO III **Giunta provinciale**

Articolo 18 Composizione e presidenza

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e dagli Assessori in un numero massimo di sette.
2. Nel caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vice Presidente la Giunta è presieduta dall'Assessore anziano, che garantisce altresì gli atti ed i provvedimenti di inderogabile urgenza e necessità.
3. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'anzianità di carica e, in subordine, dall'ordine nel quale sono stati indicati nell'atto di nomina.
4. La nomina degli Assessori può essere effettuata anche al di fuori dei componenti del Consiglio provinciale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere provinciale. Deve essere comunque promossa la presenza di entrambi i generi, tenendo conto del grado di competenza dei candidati sulle tematiche da conferire in delega.
5. Non può essere nominato Assessore chi riveste la carica di sindaco o assessore comunale.

Articolo 19 Cessazione dei singoli Assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per dimissione o per revoca.
2. Le dimissioni, dalla carica di Assessore indirizzate al Presidente della Provincia, sono presentate personalmente per iscritto mediante deposito in Segreteria generale, previa acquisizione al protocollo dell'Ente e secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. La rimozione dalla carica è effettuata dal Presidente della Provincia con atto motivato.
4. Il Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio provinciale della cessazione dei singoli Assessori nella prima seduta consiliare utile. Egli dà altresì comunicazione della nomina degli Assessori che subentrano ai cessati.

Articolo 20

Competenze

1. La Giunta provinciale è organo di governo che collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Ente per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della Provincia, nel quadro degli indirizzi generali ed in esecuzione degli atti approvati dal Consiglio provinciale.

2. La Giunta, in particolare:

- predispone lo schema di bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, nonché la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo;
- propone i Regolamenti all'approvazione del Consiglio;
- approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- svolge le funzioni amministrative di sua spettanza in materia di contratti, finanza, contributi ed erogazioni.

Articolo 21

Funzionamento

1. La Giunta provinciale è convocata e presieduta dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno della seduta.

2. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione.

3. La Giunta esercita la propria attività attraverso deliberazioni collegiali, uniformandosi ai principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti.

5. Le sedute della Giunta, di regola, non sono pubbliche. La verbalizzazione delle stesse è affidata al Segretario Generale.

Articolo 22

Mozione di sfiducia

1. I Consiglieri provinciali possono presentare mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia e della Giunta.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Presidente della Provincia.
3. Il Presidente del Consiglio convoca l'assemblea per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di sfiducia deve essere votata per appello nominale. Essa si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. Se la mozione di sfiducia viene approvata, il Consiglio provinciale viene sciolto, con conseguente decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta, e viene nominato un Commissario nei termini e nei modi indicati dalla legge.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

CAPO I Inquadramento generale

Articolo 23

Tutela della partecipazione

1. La Provincia riconosce la partecipazione dei cittadini agli indirizzi ed alle scelte nell'interesse del territorio provinciale, agevola la verifica dell'attività amministrativa da parte della popolazione e garantisce la consultazione degli Enti locali e degli organismi della società civile.
2. Il presente Statuto e i regolamenti tutelano la partecipazione dei cittadini sia in forma singola che associata nella difesa degli interessi collettivi posti a beneficio della comunità.

3. La Provincia può promuovere forme di consultazione della popolazione al fine di conoscere gli orientamenti della Comunità amministrata in ordine a specifici problemi di interesse generale, anche con particolare riguardo alle esigenze delle nuove generazioni.

Articolo 24

Libere forme associative

1. La Provincia riconosce l'autonomia della società civile nelle sue varie forme di espressione, valorizzando in particolare l'associazionismo.

2. La Provincia favorisce, sostiene e valorizza tutte le libere forme associative, in particolare quelle che perseguono fini di protezione sociale, civile e culturale, di pace e cooperazione tra i popoli, di salvaguardia del patrimonio ambientale e dei beni artistici e culturali, di assistenza, di tutela e promozione della sicurezza e della salute dei cittadini, garantendo ad esse pari dignità e trattamento.

3. La partecipazione della Provincia a forme associative è ammessa in relazione alle attività strettamente necessarie al perseguimento dei propri fini istituzionali.

4. Modalità e condizioni delle varie forme di partecipazione sono disciplinate da appositi Regolamenti.

CAPO II

Istituti di partecipazione

Articolo 25

Istanze e petizioni

1. I cittadini possono indirizzare al Presidente della Provincia istanze e petizioni tendenti alla tutela di interessi collettivi nelle materie rientranti nelle competenze dell'Ente.

2. Le istanze possono essere presentate da cittadini singoli od associati. Le petizioni, redatte in forma articolata, devono essere sottoscritte da non meno di cento cittadini residenti nella Provincia.

3. Il Presidente inoltra le istanze e le petizioni all'organo competente per le determinazioni del caso.

4. Le modalità e le condizioni per l'invio e per l'esame, le decisioni e le comunicazioni sulle istanze e le petizioni sono oggetto di Regolamento.

Articolo 26

Diritto di iniziativa per adozione atti

1. L'iniziativa per l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio provinciale di proposte articolate e corredate da una relazione.
2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) Statuto e Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali;
 - b) bilancio di previsione e programmi pluriennali;
 - c) conto consuntivo;
 - d) tributi e tariffe provinciali;
 - e) espropriazioni per pubblica utilità;
 - f) designazioni e nomine;
 - g) tutte le materie che non siano di competenza della Provincia.
3. La proposta deve essere sottoscritta da almeno mille cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, e le firme devono essere autenticate ai sensi di legge.
4. La proposta può essere presentata anche da un Consiglio comunale della Provincia con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. La Giunta provinciale, previo parere degli Uffici, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
6. Il Consiglio provinciale è tenuto a prendere in esame la proposta entro sessanta giorni dalla dichiarazione di ricevibilità e ammissibilità da parte della Giunta.
7. La proposta deve essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile stabiliti dal T.U. in materia di enti locali territoriali e sottoposta all'organo competente per la decisione.
8. Le modalità e le condizioni applicative dell'istituto sono disciplinate da Regolamento.

Articolo 27

Diritto di accesso e informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi della Provincia o degli Enti, Istituzioni ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento che disciplina anche il rilascio di copie.
2. Il Regolamento sul diritto di accesso e il Regolamento sulla tutela della privacy assicurano il diritto dei cittadini singoli o associati di accedere agli atti e assicurano la giusta tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e riservati gestiti dall'Ente in ragione delle proprie funzioni e competenze, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione provinciale.
3. La Provincia si avvale di ogni tipologia di mezzo di informazione ritenuto più idoneo ad assicurare ai cittadini la più ampia conoscenza delle attività istituzionali.
4. L'informazione deve essere chiara, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

CAPO III

Partecipazione consultiva

Articolo 28

Referendum

1. Al fine di sollecitare o acquisire manifestazioni generali di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa della Provincia, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum in materie di esclusiva competenza provinciale.
2. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:
 - a) Statuto e Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali;
 - b) bilancio di previsione, programmi pluriennali e conto consuntivo;
 - c) tributi e tariffe provinciali;
 - d) disposizioni obbligatorie per la Provincia a seguito di emanazione di norme statali e regionali;
 - e) materie che siano già state oggetto nell'ultimo triennio di consultazione referendaria indetta dalla Provincia con esito negativo ed in ogni caso nel corso del mandato del Consiglio in carica;
 - f) piani territoriali e loro modificazioni;
 - g) designazioni e nomine.

3. Il Presidente della Provincia indice il referendum quando ne sia fatta richiesta:
 - a) dal Consiglio provinciale con provvedimento adottato a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati;
 - b) da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.
4. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito Regolamento.
5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

Articolo 29

Effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole il Presidente è tenuto a proporre al Consiglio provinciale, entro centoventi giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. La deliberazione si intende approvata qualora non raccolga almeno i due terzi di voti contrari.

CAPO IV

Pari opportunità ed integrazione

Articolo 30

Pari opportunità

1. In conformità ai principi recati dal presente Statuto la Provincia promuove la parità di genere attivando azioni positive rivolte alla partecipazione alla vita sociale, economica, produttiva e di governo del territorio.
2. Nella composizione della Giunta, delle Commissioni consiliari e degli Organi collegiali degli Enti, Aziende ed Istituzioni partecipati, controllati o dipendenti della Provincia, viene promossa la rappresentanza di genere.

3. Al fine di promuovere le pari opportunità la Provincia istituisce commissioni tecnico-consultive, organismi di rappresentanza e altre forme di partecipazione di Gruppi o comitati di interesse.

Articolo 31 Integrazione

1. La Provincia favorisce la partecipazione all'attività dell'Ente anche agli stranieri residenti nel territorio al fine della miglior integrazione nella Comunità provinciale.

2. Norme regolamentari disciplinano l'eventuale istituzione di un organismo elettivo, con funzioni consultive e propositive, di rappresentanza degli immigrati.

CAPO V **Difensore civico**

Articolo 32 Istituzione

1. La Provincia può istituire l'Ufficio del Difensore civico a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa a tutela dei cittadini.

2. Al Difensore civico viene riconosciuta indipendenza di giudizio ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi provinciali.

3. Con apposito atto la Provincia fissa i requisiti soggettivi, le modalità di funzionamento ed il compenso del Difensore civico.

4. La Provincia può prevedere che il Difensore civico svolga le sue funzioni anche a favore di Comuni del territorio, singoli o associati, che ne facciano richiesta. In tal caso, una specifica convenzione disciplina le modalità organizzative e gli oneri a carico dei Comuni.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

CAPO I Rapporti con Enti pubblici

Articolo 33 Sussidiarietà

1. La Provincia, per l'esercizio dei servizi e delle funzioni e per l'attuazione di opere, di interventi e di programmi, al fine di valorizzare le locali peculiarità, informa la propria attività al principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale con la Regione, i Comuni del territorio, le Amministrazioni statali, le altre Province e con gli altri soggetti pubblici.

2. La Provincia riconosce le forme associative fra Enti pubblici come strumento essenziale nelle forme di collaborazione fra Enti equiparati o diversi per il miglior governo del territorio. A tale fine l'azione della Provincia si estrinseca attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma, protocolli d'intesa ed altri istituti comunque previsti dall'ordinamento.

Articolo 34 Convenzioni

1. Il coordinamento fra Enti per il raggiungimento di obiettivi economici e sociali per un'organizzazione più efficace può attuarsi mediante convenzione.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, mediante la precisazione delle funzioni e servizi oggetto delle stesse, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nelle convenzioni gli Enti contraenti possono affidare ad uno di essi il ruolo di Ente capofila in conformità a quanto stabilito dalla convenzione stessa e possono prevedere l'organizzazione di uffici comuni con personale distaccato dagli Enti partecipanti ovvero la delega di funzioni a favore di uno dei soggetti aderenti.

Articolo 35 Consorzi

1. Il Consiglio provinciale, per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione di un consorzio, approvandone lo statuto.

2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia operativa e gestionale.

3. Tra la Provincia e gli stessi Comuni, indipendentemente dagli altri Enti, non può essere costituito più di un Consorzio per la gestione di un servizio. Il Consorzio può assumere carattere polifunzionale e può gestire una pluralità di servizi.

Articolo 36

Accordi di programma e protocolli d'intesa

1. L'accordo di programma è uno strumento di coordinamento dell'azione della Provincia con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri Enti pubblici per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, piani e programmi.

2. L'accordo definisce i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altra condizione necessaria al raggiungimento dell'obiettivo condiviso nel rispetto delle normative statali e regionali che disciplinano le relative materie.

Articolo 37

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza o di iniziativa provinciale, il Presidente della Provincia indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando la Provincia debba acquisire intese, concerti, nulla osta, assensi o atti autorizzativi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. L'istituto della conferenza di servizi, il suo utilizzo e le conseguenze giuridiche delle decisioni sono regolati dalla legge.

Capo II

Servizi

Articolo 38

Servizi pubblici locali

1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici di competenza nelle forme previste dalla legge.
2. La scelta delle forme di gestione avviene sulla base di valutazioni delle dimensioni e dell'ambito del servizio da svolgere, delle convenienze socio-economiche e delle interrelazioni sull'attività, i servizi e le opere di altri Enti interessati.
3. Per l'esercizio di servizi sociali volti alla tutela e alla promozione della persona, la Provincia privilegia forme di convenzionamento con le cooperative sociali e le libere associazioni solidaristiche e di volontariato.
4. La Provincia gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche;
 - c) a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società di capitali;
 - f) in ogni altra forma ammessa dalle normative vigenti.

Articolo 39

Concessioni

La concessione a terzi, come prevista dalla normativa vigente, va affidata a condizione che sia garantito l'espletamento del servizio a livello qualitativo rispondente alle esigenze dell'utenza, sia assicurata l'economicità della gestione e garantita la massima trasparenza.

Articolo 40

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia, dotato di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali; essa informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Con l'approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto, il Consiglio provinciale definisce gli organi dell'Istituzione, le modalità di nomina e revoca degli amministratori e le relative incompatibilità nel rispetto delle norme vigenti.

Art 41

Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Con l'approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto, il Consiglio provinciale definisce gli organi dell'Azienda, le modalità di nomina e revoca degli amministratori e le relative incompatibilità nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 42

Società di capitali

1. La Provincia, anche fuori dei casi di gestione dei servizi pubblici locali, può costituire Società di capitali o partecipare alle stesse, nelle ipotesi in cui i fini statutari comprendano la produzione di beni, servizi e infrastrutture strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero Società che producono servizi d'interesse generale.

2. Il Consiglio provinciale può dettare indirizzi con riferimento alle costituzioni o partecipazioni in società di capitali.

Articolo 43

Rappresentanza

1. I rappresentanti della Provincia eletti, nominati o designati in organi di amministrazione di enti e società, presentano al Presidente della Provincia, una relazione annuale sull'andamento della gestione, del cui deposito viene data comunicazione agli amministratori provinciali.
2. All'adempimento di cui al comma precedente provvedono anche i presidenti delle Istituzioni e delle Aziende speciali.
3. Il Consiglio provinciale e le Commissioni consiliari competenti possono convocare i suddetti rappresentanti per lo svolgimento di udienze conoscitive o di relazioni.

Capo III

Struttura interna e personale

Articolo 44

Principi e criteri di organizzazione

1. La Provincia esercita la propria attività ispirandosi al principio della separazione tra l'attività di indirizzo, controllo e definizione degli obiettivi e dei programmi, propria degli organi di direzione politica e l'attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, propria della dirigenza.
2. L'organizzazione è improntata:
 - a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità per il raggiungimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;
 - al superamento della separazione rigida delle competenze, finalizzato alla massima flessibilità delle strutture;
 - al miglioramento della qualità dei servizi ed alla rapidità delle prestazioni, anche attraverso l'utilizzo di sistemi innovativi.
3. Il personale è chiamato ad operare con responsabilità e professionalità al servizio dei cittadini, promuovendo la semplificazione dei procedimenti ed assicurando la legalità, l'imparzialità e la trasparenza delle azioni e degli atti.
4. La Provincia tutela la dignità del lavoro e garantisce le condizioni per l'esercizio dei diritti sindacali. Assicura la formazione, l'aggiornamento e l'arricchimento professionale del personale, tenendo conto dell'evoluzione degli ordinamenti e delle tecniche di gestione.

5. La dotazione organica e l'organizzazione degli uffici è definita con appositi atti, in relazione alle esigenze funzionali ed i programmi dell'Ente e nel rispetto degli obiettivi di mandato.

6. La gestione delle risorse umane è attuata garantendo parità e pari opportunità.

Articolo 45 Segretario generale

1. Il Segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o che gli sono conferite dal Presidente della Provincia. Svolge inoltre compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Presidente e della Giunta.

2. Il Segretario generale della Provincia è nominato dal Presidente, che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio provinciale.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni il Segretario generale si avvale di tutte le strutture organizzative dell'ente.

4. Il Presidente della Provincia può attribuire ad un dirigente le funzioni di Vice Segretario generale, che coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.

Articolo 46 Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Direttore Generale, scegliendolo anche all'esterno. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto a tempo determinato di diritto privato per un periodo non eccedente il mandato elettivo. I criteri in base ai quali procedere alla nomina sono definiti con apposito regolamento.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi elettivi e di governo, nel rispetto delle direttive del Presidente; sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, predisporre il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione secondo quanto previsto dal Regolamento di

Contabilità. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i Dirigenti dell'Ente rispondono al Direttore Generale.

3. Il Direttore Generale può essere revocato dal Presidente, con atto motivato. Il contratto determina le ipotesi di risoluzione e decadenza.

Articolo 47

Dirigenti

1. I Dirigenti della Provincia sono inquadrati nel ruolo unico della dirigenza dell'Ente.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle norme regolamentari e contrattuali.

3. I Dirigenti contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e dei programmi, come definiti dagli Organi di governo dell'Ente. In particolare, competono ai Dirigenti in via esclusiva l'adozione degli atti previsti dalla legge e dai regolamenti, che impegnano l'Ente anche verso l'esterno.

4. I Dirigenti sono responsabili in via diretta dell'attività amministrativa posta in essere, della gestione delle materie attribuite e dei relativi risultati. Le prestazioni ed il livello di conseguimento degli obiettivi preventivamente assegnati, sono valutati secondo sistemi e modalità previsti dalle normative vigenti, da atti di organizzazione e dal contratto collettivo e aziendale.

5. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del nucleo di valutazione sono disciplinate con apposito atto.

Articolo 48

Forme di controllo

1. La Provincia istituisce un sistema di controlli interni al fine di valutare il contenuto ed i risultati dell'attività amministrativa.

2. La Provincia istituisce, definendone in appositi atti le modalità di realizzazione, le seguenti metodologie di controllo interno:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale;
- d) controllo strategico.

Articolo 49

Collaborazioni ed incarichi esterni

La Provincia, per esigenze specifiche cui non è in grado di far fronte con il personale in servizio, può far ricorso a prestazioni di soggetti esterni di provata competenza e professionalità, appositamente incaricati nel rispetto della legge.

TITOLO V

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Capo I

Ordinamento finanziario ed autonomia

Articolo 50

Principi generali

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato da apposito Regolamento nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.
2. La gestione economico-finanziaria si attua attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione economico-finanziaria previsti dalla legge .

Articolo 51

Autonomia finanziaria e impositiva

1. La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, assicurata con risorse proprie con compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al proprio territorio, e con trasferimenti erariali e regionali che consentano di finanziare integralmente le funzioni pubbliche di competenza.
2. La potestà impositiva della Provincia è diretta ed è esercitata in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. I rapporti tra il contribuente e la Provincia sono improntati al rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione e buona fede.

Capo II Documenti e strumenti

Articolo 52 Bilancio e programmazione

1. Il Consiglio , quale organo di indirizzo e controllo, approva entro il termine fissato dalle norme vigenti il bilancio di previsione annuale e pluriennale, con i relativi allegati.
2. Al bilancio di previsione è allegata la relazione previsionale e programmatica.
3. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza, osservando i principi di annualità con esclusione di quello pluriennale, di unità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità.
4. Il bilancio, per la parte concernente le spese, è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, per servizi ed interventi.
5. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale deve assicurare il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Articolo 53 Piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione è proposto dal Direttore generale, ove nominato, ovvero dal Segretario generale, sentita la Conferenza dei dirigenti.
2. La Giunta provinciale, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, approva il piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, ai responsabili dei servizi.
3. Il Direttore generale, ovvero Il Segretario generale, approvato il piano esecutivo di gestione, ai fini del controllo di gestione, predispone il piano dettagliato degli obiettivi, della cui attuazione sono responsabili i dirigenti insieme con i responsabili dei servizi.

Articolo 54

Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio provinciale entro i termini di legge, tenuto motivatamente conto della relazione del collegio dei revisori.
3. Al rendiconto della gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 55

Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge il bilancio predetto, il Presidente della Provincia o il Segretario generale sono tenuti ad informare la Regione, che provvede alla nomina del Commissario "ad acta" per gli adempimenti di legge e lo scioglimento del Consiglio.
2. La procedura del comma 1 si applica, altresì, nel caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio.
3. Nel caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione si provvede a nominare un Commissario ad acta, ma senza farsi luogo allo scioglimento del Consiglio.

Articolo 56

Servizio di tesoreria

1. La Provincia si avvale di un servizio di tesoreria che provvede, nel rispetto della normativa vigente:
 - a) alla riscossione di tutte le entrate provinciali versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) al pagamento delle spese ordinate con mandati nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle disponibilità di cassa;

c) al versamento delle rate di ammortamento dei mutui coperti da delegazione e dei contributi previdenziali.

2. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di tesoreria e gli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.

Articolo 57

Gestione dei beni

La gestione dei beni provinciali è improntata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio provinciale, sulla base di reali valutazioni economiche effettuate fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Articolo 58

Revisori dei conti

1. L'organo di revisione economico-finanziaria della Provincia è il Collegio dei Revisori composto da tre membri.

2. I Revisori dei conti collaborano con il Consiglio e la Giunta provinciali.

3. I Revisori sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili e dei fatti gestionali attraverso la presa visione e la conoscenza degli atti dell'Amministrazione, esprimendo un giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile, di efficacia e di economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi e di funzionalità dell'organizzazione dell'Ente.

4. I Revisori rispondono personalmente della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre osservare la riservatezza su fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

5. Il Regolamento di contabilità definisce contenuti e modalità di svolgimento dei compiti dei Revisori, nonché i casi di revoca e di incompatibilità, nell'ambito delle previsioni di legge.

TITOLO VI ATTI E NORME FINALI

Capo I Atti

Articolo 59 Attività normativa

1. L'attività normativa della Provincia si estrinseca nell'adozione ed approvazione nelle materie di competenza di atti regolamentari.
2. I Regolamenti provinciali:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con i principi e le norme costituzionali, con il quadro di riferimento normativo dello Stato e della Regione e con il presente Statuto;
 - b) non possono contenere disposizioni di carattere particolare;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva.
3. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei Regolamenti spetta:
 - a) alla Giunta provinciale;
 - b) a ciascun Consigliere provinciale;
 - c) agli elettori della Provincia nei modi e limiti previsti dall'articolo 26 del presente Statuto.
4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale viene approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri; per gli altri Regolamenti valgono le maggioranze stabilite dalla legge.
5. Salvo diversa decorrenza stabilita dai Regolamenti, gli stessi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Articolo 60 Esecutività degli atti

1. Lo Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio o all'albo pretorio informatico su internet per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.
2. Tempi diversi di pubblicazione, che sia in facoltà dell'Ente stabilire, dovranno essere fissati con atto d'indirizzo generale, ovvero per dispositivo dello stesso provvedimento.

3. Tutti gli atti della Provincia e degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essa dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e di regolamento.
4. Il Presidente può disporre, con dichiarazione motivata, che sia vietata, anche in via temporanea, l'esibizione di atti qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi della Provincia, degli Enti, Istituzioni ed Aziende dipendenti.
5. Le determinazioni dirigenziali comportanti spesa diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del dirigente responsabile del servizio di ragioneria.
6. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.
7. Il Segretario Generale tramite i propri uffici certifica l'avvenuta esecutività delle deliberazioni.

Articolo 61

Pubblicità

1. La Provincia istituisce un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali.
2. La pubblicazione sul sito internet dell'albo informatizzato della Provincia ha la stessa valenza legale della pubblicazione effettuata all'albo pretorio provinciale.
3. La Provincia provvede, con forme idonee e tecnologie anche informatiche appropriate, alla divulgazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
4. Sono rese pubbliche tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

Capo II

Norme finali

Articolo 62

Entrata in vigore

1. Lo Statuto è affisso all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e contemporaneamente inserito sul sito Internet della Provincia; è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione; è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'Ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua affissione all'albo pretorio della Provincia.
4. Il Segretario generale della Provincia, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge e dal presente atto, ai cittadini della provincia è garantita la massima conoscenza dello Statuto attraverso adeguate forme di divulgazione e di traduzione dello stesso.

Articolo 63

Disciplina transitoria

Le norme regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto ed in contrasto con lo stesso, sono adeguate alle nuove disposizioni statutarie in modo da entrare in vigore entro 120 giorni dall'esecutività dello Statuto. Scaduto detto termine, cessa la loro efficacia.